

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 Del 30/03/2016

OGGETTO: “Manovra tariffaria” anno 2016 - Approvazione tariffe IMU, TASI e Addizionale Comunale IRPEF anno 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **15:30**, si è riunito nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione.

Risultano:

NICCOLI GIUSEPPE	P	GIACHELLO GRAZIELLA	P
FIORITO ALESSANDRO	P	REPETTO AMBROGIO	P
BELLISIO JESSICA	P	FOSSATI LUCIO	P
BARISONE PIERA	P	MANZINO DEBORA	P
POLLERO ENRICO	P		
TISSONE RINALDO	P		
CANEVA SIMONA	A		

CONSIGLIERI PRESENTI ALLA SEDUTA N. 10

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Graziella CANNIZZARO in qualità di Segretario.

Il Sig. Giuseppe NICCOLI - SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.



OGGETTO: “Manovra tariffaria” anno 2016 - Approvazione tariffe IMU, TASI e Addizionale Comunale IRPEF anno 2016.

La Consigliera Caneva Simona arriva al Consiglio Comunale alle ore 15,45 durante la trattazione della presente delibera (punto n. 2), pertanto sono presenti n. 11 Consiglieri Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 2 del Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 (in G.U. del 7 marzo 2016 n. 55) che ha confermato un ulteriore differimento dal 31 marzo al **30 aprile 2016** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di **comma di chiusura** per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): “26. *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione*

tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle **deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato** rispetto ai livelli di **aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015**. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

VISTO quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

TASI.

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015: viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

b) comma 14 lettera c): **riduzione TASI per i beni merce**: comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari “imbullonati”**: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”; d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la **stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)**: comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

e) commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato**: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per

gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

IMU.

a) comma 10 lettera b): *“sconto”* della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; **riduzione del 50%** per l'**imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori)**, a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. *“b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;*”.

b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. *“13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*

a) *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*

b) *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*

c) *a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “*

c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:”*25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'abrogato.”*

d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari “imbullonati**. (vedi testo sopra riportato).

e) commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU** e TASI per gli **immobili a canone concordato** (vedi testo sopra riportato).

Tanto premesso e considerato.

VISTE:

1) la Delibera di consiglio comunale n. 18 del 25 giugno 2015 ad oggetto: **”Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2015”**, che s’intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che al punto 2 del dispositivo così recita:

“ 2. Di approvare le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2015, come segue:

a) ALIQUOTA BASE: allo 0,98 per cento;

b) ALIQUOTA RIDOTTA per le abitazioni principali e relative pertinenze: allo 0,40 per cento.

c) ALIQUOTA RIDOTTA per le unità immobiliari locatate (cat. Catastali A e C), con contratto di locazione stipulato e regolarmente registrato: allo 0,80 per cento;

d) ALIQUOTA RIDOTTA per le abitazioni concesse in locazione ed adibite ad abitazione principale, con contratto di locazione regolarmente registrato: allo 0,60 per cento;

e) ALIQUOTA RIDOTTA per le abitazioni concesse in uso gratuito tra genitori e figli e viceversa e/o tra fratelli e sorelle, che nell'abitazione concessa abbiano stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica: allo 0,55 per cento;

f) ALIQUOTA RIDOTTA per le unità immobiliari di cittadini italiani residenti all'estero (aire), per i casi esclusi dalla Legge 28/03/2014, n. 47, art. 9 bis, a condizione che non risultino locati o dati in comodato d'uso: allo 0,55 per cento;

g) ALIQUOTA RIDOTTA per le aree fabbricabili: allo 0,76 per cento;

h) ALIQUOTA RIDOTTA per i soli immobili di Via Belvedere, interessati da Ordinanza Sindacale n. 1720 del 16/12/2009 e ss. mm. e ii, ancora dichiarati inagibili : allo 0,40 per cento;

2) la Delibera di consiglio comunale n. 19 del 25 giugno 2015 ad oggetto **”Determinazione aliquota TASI e individuazione dei costi dei servizi indivisibili per l'anno 2015”**, che s’intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che, al punto 1 del dispositivo così recita:

“1) Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

<i>Fattispecie immobile</i>	<i>Aliquota TASI 2015</i>
<i>Abitazione principale (escluse quelle in A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze e unità immobiliari, nonché unità immobiliari escluse dall'applicazione dell'IMU ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011</i>	<i>0,15 %</i>
<i>Abitazione principale comprese nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</i>	<i>0,15%</i>
<i>Immobili locati ed abitazioni concesse in comodato tra genitori e figli e/o tra fratelli e sorelle</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Abitazioni concesse in comodato tra genitori e figli di cui art. 3-ter Regolamento IMP</i>	<i>0,10%</i>
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i>	<i>0,15 %</i>
<i>Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio</i>	<i>0,15 %</i>
<i>Abitazioni di cittadini italiani residenti all'estero (aire) di cui alla Legge 28/03/2014, n. 47, art. 9 bis, a condizione che non risultino locatate o concesse in comodato</i>	<i>0,15%</i>
<i>Immobili strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge</i>	<i>0,10%</i>



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214	
Per tutti gli immobili non compresi nelle fattispecie precedenti e per gli immobili di Via Belvedere interessati da Ordinanza Sindacale n. 1720 del 16/12/2009 e ss.mm.ii. ancora dichiarati inagibili	0,00 %

3) la Delibera C.C. n. 27 del 20 luglio 2015 recante ad oggetto: **“Approvazione Regolamento dell'Addizionale Comunale IRPEF e Determinazione aliquota esercizio 2015.”**, che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, con la quale viene determinata per l'anno 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF **nella misura unica dello 0,8 punti percentuali**;

RICHIAMATI:

- il D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante trascrizione della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune. In sede di approvazione verbali si procederà ad approvare la trascrizione della registrazione audio della relativa seduta; tale trascrizione sarà allegata alla delibera di approvazione dei verbali e pubblicata all'Albo Pretorio secondo le modalità di legge.

Il file audio è disponibile nel sito del Comune di Noli Sezione: “Ascolta il Consiglio Comunale”.

CON VOTI ESPRESSI NEL SEGUENTE MODO:

- CONSIGLIERI PRESENTI: N. 11
- CONSIGLIERI VOTANTI : N. 11
- VOTI FAVOREVOLI : N. 08
- VOTI CONTRARI: N. 03 (Repetto, Fossati, Manzino)
- CONSIGLIERI ASTENUTI: N. ==

DELIBERA

1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di prendere atto della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di **comma di chiusura** per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): *“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;*

3) Di **approvare e confermare** pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del dispositivo del presente deliberato, **a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2016**, le **medesime aliquote, addizionali e tariffe** relative ad **IMU, TASI ed addizionale comunale IRPEF** relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 quali esposti in dettaglio nelle delibere di consiglio comunale numeri 18, 19 e 21 del 25 giugno 2015 in premessa citate, **per la parte ancora vigente**, che qui si intendono richiamati, ovvero:

a) Delibera di consiglio comunale n. 18 del 25 giugno 2015 ad oggetto: **“Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2015”**, che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che al punto 2 del dispositivo così recita:

“ 2. Di approvare le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2015, come segue:

a) **ALiquota BASE**: *allo 0,98 per cento;*

b) **ALiquota RIDOTTA** per le abitazioni principali e relative pertinenze: *allo 0,40 per cento.*

c) **ALiquota RIDOTTA** per le unità immobiliari locatate (cat. Catastali A e C), con contratto di locazione stipulato e regolarmente registrato: *allo 0,80 per cento;*

d) **ALiquota RIDOTTA** per le abitazioni concesse in locazione ed adibite ad abitazione principale, con contratto di locazione regolarmente registrato: *allo 0,60 per cento;*

e) **ALiquota RIDOTTA** per le abitazioni concesse in uso gratuito tra genitori e figli e viceversa e/o tra fratelli e sorelle, che nell'abitazione concessa abbiano stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica: *allo 0,55 per cento;*

f) **ALiquota RIDOTTA** per le unità immobiliari di cittadini italiani residenti all'estero (aire), per i casi esclusi dalla Legge 28/03/2014, n. 47, art. 9 bis, a condizione che non risultino locati o dati in comodato d'uso: *allo 0,55 per cento;*

g) **ALiquota RIDOTTA** per le aree fabbricabili: *allo 0,76 per cento;*

h) **ALiquota RIDOTTA** per i soli immobili di Via Belvedere, interessati da Ordinanza Sindacale n. 1720 del 16/12/2009 e ss. mm. e ii, ancora dichiarati inagibili : *allo 0,40 per cento;*

b) Delibera di consiglio comunale n. 19 del 25 giugno 2015 ad oggetto **“Determinazione aliquota TASI e individuazione dei costi dei servizi indivisibili per l'anno 2015”**, che s'intende allegata al

presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che, al punto 1 del dispositivo così recita:

“1) Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

<i>Fattispecie immobile</i>	<i>Aliquota TASI 2015</i>
<i>Abitazione principale (escluse quelle in A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze e unità immobiliari, nonché unità immobiliari escluse dall'applicazione dell'IMU ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011</i>	0,15 % (abrogata)
<i>Abitazione principale comprese nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</i>	0,15%
<i>Immobili locati ed abitazioni concesse in comodato tra genitori e figli e/o tra fratelli e sorelle</i>	0,00 %
<i>Abitazioni concesse in comodato tra genitori e figli di cui art. 3-ter Regolamento IMP</i>	0,10% (abrogata)
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i>	0,10 % (modificata per legge)
<i>Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio</i>	0,15 % (abrogata)
<i>Abitazioni di cittadini italiani residenti all'estero (aire) di cui alla Legge 28/03/2014, n. 47, art. 9 bis, a condizione che non risultino locate o concesse in comodato</i>	0,15% (abrogata)
<i>Immobili strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214</i>	0,10%
<i>Per tutti gli immobili non compresi nelle fattispecie precedenti e per gli immobili di Via Belvedere interessati da Ordinanza Sindacale n. 1720 del 16/12/2009 e ss.mm.ii. ancora dichiarati inagibili</i>	0,00 %

c) Delibera C.C. n. 27 del 20 luglio 2015 recante ad oggetto: “**Approvazione Regolamento dell'Addizionale Comunale IRPEF e Determinazione aliquota esercizio 2015.**”, che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, con la quale viene determinata per l'anno 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF **nella misura unica dello 0,8 punti percentuali;**

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 267/2000;

CON VOTI ESPRESSI NEL SEGUENTE MODO:

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 11
 CONSIGLIERI VOTANTI: N. 11
 VOTI FAVOREVOLI: N. 11
 VOTI CONTRARI: N. ==
 CONSIGLIERI ASTENUTI: N. ==



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERA

DI DICHIARARE, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000.

**ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS. 267 DEL 18.8.2000)**



Il Responsabile del Settore AREA FINANZIARIA, GIORDANO FLAVIA, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

Data 21/03/2016

Il Responsabile dell'Area
F.to: FLAVIA GIORDANO

Il Responsabile del Settore AREA ECONOMICO FINANZIARIA, GIORDANO FLAVIA, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

Data 21/03/2016

Il Responsabile dell'Area
F.to: FLAVIA GIORDANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: GIUSEPPE NICCOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GRAZIELLA CANNIZZARO

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 20/05/2016 al giorno 04/06/2016 ai sensi dell'art. 124 del D.LEG.VO N. 267/2000.

Noli, lì 20/05/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to: RENATO BRIANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo.

Noli, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE